

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2007 che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono»

*(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 25 settembre 2009)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 63 /09

Roma, 125 SET. 2009

*Al Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009.

A tale proposito Le chiedo, a nome del Governo, che le competenti Commissioni parlamentari si esprimano pur in assenza del parere della Conferenza Stato-Regioni, che non è stato reso nei termini previsti, onde consentire la prosecuzione dell'iter di approvazione del provvedimento nei termini di legge.

*Con i miei saluti  
al*

-----  
Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

**DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI SANZIONATORIE IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1523/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'11 DICEMBRE 2007, CHE VIETA LA COMMERCIALIZZAZIONE, L'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ E L'ESPORTAZIONE FUORI DELLA COMUNITÀ DI PELLICCE DI CANE E DI GATTO E DI PRODOTTI CHE LE CONTENGONO.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il presente decreto legislativo costituisce l'attuazione della delega conferita al Governo con l'articolo 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007)". Tale articolo, in particolare, conferisce delega al Governo per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni, tra l'altro, di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, per i quali non siano già previste sanzioni.

Il provvedimento reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007, il quale vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

**Esame degli articoli**

Ar. 1 definisce l'ambito di intervento del decreto, il quale prevede una disciplina integrativa delle disposizioni della legge 20 Luglio 2004 n. 189 nella piena attuazione del regolamento n.1523/07 CE che vieta la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione, dentro e fuori della Comunità, di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

Art. 2 (Modifiche alla Legge 20 luglio 2004, n. 189)

Tale articolo prevede la modifica dell'art. 2 della legge 189 del 2004, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, modificando le definizioni di cani e di



gatti, previste nella legge 189 del 2004 e sostituendole con le definizioni previste all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1523/2007.

Inoltre, lo stesso articolo aggiunge la condotta dell'esportazione alle altre condotte già previste e punite con la sanzione penale.

Tale intervento è finalizzato ad adeguare la nostra normativa alle previsioni dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1523/2007 (il quale prevede che siano vietate le condotte della commercializzazione, dell'importazione e della esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che la contengono), inserendo anche la condotta dell'esportazione tra le condotte già punite dalla legge di cui sopra.

Infine, con tale articolo sono stati aggiunti due commi all'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n.189, prevedendo che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di importazione, commercializzazione ed esportazione dentro e fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto, così come definiti ai commi 1 e 2, e di prodotti che le contengono, il giudice, con la sentenza o il decreto penale di condanna, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, ed, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.

#### Art. 3 (Clausola di invarianza finanziaria)

Tale articolo prevede che il provvedimento non comporta nuovi né maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In particolare, si rappresenta che gli Uffici periferici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (PIF, UVAC e USMAF), già istituzionalmente preposti ai controlli sulle merci in importazione, compresi gli animali vivi e prodotti di origine animale soggetti alla CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione), pelli e pellicce contemplati nel Regolamento (CE) 1774/2002 recante

“norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”, nonché ai controlli previsti dalla legge 189/2004, verificano l’applicazione del Regolamento (CE) 1523/2007, nel rispetto delle specifiche competenze e con le dotazioni organiche preposte ai controlli di cui sopra, **come anche il Servizio C.I.T.E.S. del Corpo forestale dello Stato, ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150.**

**Le dotazioni di bilancio dei citati Uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, , nonché del Servizio C.I.T.E.S del Corpo forestale dello Stato, deputati a tali controlli, sono sufficienti alla copertura degli oneri derivanti dai controlli previsti dal Regolamento (CE) n. 1523/2007.**

Art. 4 (Clausola di cedevolezza)

Tale articolo prevede che le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applichino, nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

### **1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:**

#### **a) necessità dell'intervento normativo;**

Il presente schema di decreto legislativo costituisce l'attuazione della delega conferita al Governo con la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007).

L'articolo 3, in particolare, delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni, tra l'altro, di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, per i quali non siano già previste sanzioni.

Il provvedimento reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

#### **b) analisi del quadro normativo;**

Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo determinato dall'articolo 2 (divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce) della legge 20 luglio 2004, n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" e dal Regolamento comunitario n. 1523/2007, applicabile dal 31.12.2008, in cui si stabilisce il divieto di commercializzazione, d'importazione nella comunità e di esportazione fuori dalla Comunità di pellicce di cane e gatto e prodotti che le contengono.

In particolare, con tale intervento si apportano delle modifiche all'art. 2 della legge 189 del 2004, modificando le definizioni di cani e di gatti ivi previste e sostituendole con le definizioni previste all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1523/2007, aggiungendo

**la condotta dell'esportazione alle altre condotte previste dallo stesso articolo e prevedendo che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.c. per i reati di importazione, commercializzazione ed esportazione dentro e fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto, così come definiti ai commi 1 e 2, e di prodotti che le contengono, il giudice, con la sentenza o il decreto penale di condanna, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, ed, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.**

Tale intervento è finalizzato ad adeguare la nostra normativa alle previsioni dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1523/2007 (il quale prevede, appunto, che siano vietate le condotte della commercializzazione, dell'importazione e della esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che la contengono).

**c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti:**

Il provvedimento dispone delle modifiche dell'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, come indicato alla lettera b).

**d) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario;**

Tale provvedimento si assume in attuazione di un obbligo disposto da norma comunitaria (articolo 8 del regolamento (CE) 1523/2007).

**e) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:**

l'intervento normativo è conforme al riparto delle competenze previste dalla normativa vigente tra le Regioni e gli enti locali.

**6) verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione:**

l'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.

**7) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa: il provvedimento normativo non comporta rilegificazioni della materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.**

**8) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter: AS 14 presentato il 29 aprile 2008 "Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 14 agosto 1991 n.281 in materia di divieto di utilizzo delle pelli e delle pellicce ottenute dai cani e dai gatti". Non ancora iniziato l'esame.**

**9) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto: non vi sono giudizi di costituzionalità sul medesimo oggetto pendenti.**

**d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo: il provvedimento non comporta effetti abrogativi.**



## **RALAZIONE DI ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

**a) ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti verifica delle indicazioni fornite nella corrispondente parte della scheda preliminare, integrandola con una lista di tutte le categorie potenzialmente coinvolte sotto il profilo economico dall'introduzione della regolamentazione:**

Il provvedimento, assunto in attuazione all'articolo 8 del regolamento (CE) 1523/2007, introduce un sistema sanzionatorio (penale e sanzioni accessorie di carattere amministrativo) nei confronti di tutti coloro che violano il divieto di commercializzare, d'importare nella comunità e di esportare fuori dalla Comunità di pellicce di cane e gatto e prodotti che le contengono.

**b) obiettivi e risultati attesi gli obiettivi sono definiti nei termini descritti per la scheda preliminare e costituiscono l'aspetto qualitativo dell'atto normativo:**

i risultati attesi corrispondono alla stima dell'impatto immediato dello stesso.

L'obiettivo principale del provvedimento è quello di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento comunitario 1523/2007 e garantirne l'effettiva applicazione. A tal proposito è stata disposta la modifica dell'art. 2 della legge 189 del 2004 aggiungendo la condotta dell'esportazione alle condotte previste (commercializzazione ed importazione), riproponendo, quindi, la stessa sanzione penale ivi prevista. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad applicare sanzioni penali qualora ciò sia possibile ai sensi del diritto nazionale.

### **ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della loro coerenza con quelle già in uso:** il provvedimento introduce nuove definizioni di cane e di gatto, sostituendo quelle previste dell'art. 2 della legge n. 189 del 2004 con quelle previste dal Regolamento comunitario.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi: i riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono corretti ed aggiornati.**

**3) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo: non vi sono effetti abrogativi impliciti.**

**4) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente: Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo né vi è la reviviscenza di norme precedentemente abrogate.**

**5) indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione: non sono previsti atti successivi attuativi.**



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPARTIMENTO PER LE  
POLITICHE EUROPEE  
ufficio legislativo

*Davide  
Mancini*

Roma 18/9/2009

Prot. n. VL 1098

AI DAGL

ROMA


Oggetto: parere Conferenza Stato-Regioni su provvedimenti legislativi di attuazione di obblighi comunitari.

Per opportuna conoscenza, e per gli eventuali adempimenti di competenza, si trasmette copia della nota prot. n. 1102, del 17 settembre 2009, relativa all'oggetto.

~~Il Capo dell'Ufficio Legislativo~~

Avv. Sergio Fiorentino

*S. Fiorentino*





*Il Capo di Gabinetto  
del Ministro per le Politiche Europee*

Roma, 17/09/09  
Prot. 1102/GAB

Al Cons. Raffaele Perna  
Capo di Gabinetto  
del Ministro per i rapporti con il  
Parlamento

e, p.c.

Al Cons. Valentino Franconi  
Capo del Dipartimento  
per i rapporti con il Parlamento

Oggetto: parere Conferenza Stato-Regioni su provvedimenti legislativi di attuazione di obblighi comunitari.

Come è noto, le Conferenze non si riuniscono in sede politica da tempo e ciò non consente di concludere tempestivamente l'iter di approvazione dei vari provvedimenti legislativi, tra i quali quelli di competenza del Ministro per le politiche europee, che attuano obblighi comunitari.

Ciò premesso, si fa presente quanto segue.

Lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria 2006/54/CE, relativa alla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, contenuta nell'Allegato B della legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009), è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 31 luglio u.s., e successivamente trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per l'acquisizione dei prescritti pareri di competenza.

L'approvazione in via definitiva del provvedimento è urgente in quanto la Commissione europea per il mancato recepimento della citata direttiva ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione, attualmente allo stadio di messa in mora ai sensi dell'articolo 226 del TCE.

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella comunità e l'esportazione fuori della comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono, è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 26 giugno u.s., successivamente trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni e non inviato ancora alle Camere per l'acquisizione dei prescritti pareri di competenza, in attesa appunto che la Conferenza esprima il proprio parere sul testo.

Anche in questo caso l'approvazione in via definitiva è urgente in quanto l'articolo 8, del citato regolamento, stabilisce espressamente che gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni in materia di sanzioni per la violazione dello stesso regolamento, entro il 31 dicembre 2008.

Infine, lo schema di decreto legislativo che reca disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 24 luglio u.s., e successivamente trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per l'acquisizione dei prescritti pareri di competenza.


Lo schema di decreto legislativo pur non vedendo il Ministro per le politiche europee come co-proponente o concertante, è stato predisposto in attuazione delle delega inserita nell'articolo 18 della legge comunitaria 2007 (legge n. 34/2008), per l'adozione di disposizioni volte ad adeguare l'attuale disciplina sanzionatoria in materia vigente nell'ordinamento interno, alle norme introdotte dal regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, ed in particolare degli articoli 18 e 31.

L'urgenza dell'approvazione definitiva del provvedimento risiede nel fatto che le nuove misure dei Piani di sviluppo rurale, cui si applica la normativa prevista dal regolamento (CE) n. 1975/2006, si sono efficacemente sviluppate in tutte le regioni solo a partire dal 2008, essendo la grande maggioranza delle spese del 2006 e 2007 frutto dei trascinamenti del precedente periodo di programmazione. Tuttavia, la campagna di controlli autunnale riguarderà, con tutta probabilità, proprio l'attuazione delle "nuove misure" dei Piani di sviluppo rurale (PSR). A fronte quindi di controlli da parte degli organismi comunitari, che sicuramente comporteranno riduzioni e sanzioni, l'Italia dovrà essere dotata di un provvedimento che gradui le sanzioni secondo i principi di proporzionalità, come richiesto più volte dalla Commissione europea.

L'approvazione in tempi rapidi, entro l'autunno, del provvedimento consentirebbe al nostro Paese, al momento dei successivi controlli della Commissione europea, di poter contare su un sistema operante di riduzioni e sanzioni in linea con i regolamenti comunitari.

Tenuto conto che, il termine di 20 giorni a disposizione delle regioni per l'espressione del proprio parere è ampiamente scaduto per i tre sopramenzionati provvedimenti, per le motivazioni specificatamente esposte, a nome del Governo, si richiede di prescindere dai suddetti pareri al fine di consentire alle Camere di esprimersi entro il prescritto termine di 40 giorni, e di consentire così l'ulteriore iter di approvazione degli stessi.

d'ordine del Ministro  
Il Capo di Gabinetto  
Avv. Maurizio Fiorilli



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO CE N. 1523/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'11 DICEMBRE 2007 CHE VIETA LA COMMERCIALIZZAZIONE, L'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ E L'ESPORTAZIONE FUORI DELLA COMUNITÀ DI PELLICCE DI CANE E DI GATTO E DI PRODOTTI CHE LE CONTENGONO.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono;

VISTA la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l'articolo 3;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;

RITENUTO necessario predisporre delle disposizioni applicative del suddetto regolamento (CE) n. 1523/2007 per quanto concerne, in particolare, l'attuazione dell'articolo 8 e del considerando 18 del Regolamento medesimo che prescrive che gli Stati membri dovrebbero adottare leggi che permettano la sospensione o la revoca delle licenze di importazione o esportazione concesse ai commercianti interessati;

**RITENUTO altresì opportuno armonizzare la normativa nazionale vigente rispetto a quella comunitaria,**

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

ACQUISITO il parere delle Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalle riunioni del....;

**SULLA PROPOSTA dei Ministri per le politiche europee e della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali;**

Emana

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

*(Campo di applicazione)*

1. Il presente decreto reca la disciplina integrativa delle disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 189, nella piena attuazione del regolamento n. 1523/07 CE che vieta la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione, dentro e fuori della Comunità, di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

## ART. 2

*(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189)*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: “ (canis familiaris)” e: “ (Felis catus)” sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: “ (Canis lupus familiaris)” e: “ (felis-silvestris)”;
2. All'articolo 2, comma 3, della legge 20 luglio 204, n. 189, dopo la parola: “condanna”, sono inserite le seguenti: “, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale”.
3. All'articolo 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  - “ 3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dal comma 2, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno; e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa:
  - 3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza ed il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi, senza ritardo, a cura del cancelliere, all'Autorità amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.”.

## ART. 3

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. **Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.**
2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## ART. 4

*(Clausola di cedevolezza)*

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione del regolamento oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

## ART. 5

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.